

Statuto del CISP
(in vigore dal 30 maggio 2015)



Il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli è una Associazione nata nel 1982 e formalmente costituita il 10.01.1983 in seguito al lavoro pluriennale di un gruppo di ricercatori, operatori sociali e tecnici il cui scopo è quello di contrastare l'esclusione sociale e la povertà. L'ambito di azione prevalente del Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli è quello della cooperazione internazionale.

Articolo 1: Denominazione

E' costituita una Associazione denominata "Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli", più brevemente "CISP". Essa opera senza fini di lucro e si definisce come Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, più brevemente ONLUS: tale acronimo costituisce segno distintivo dell'Associazione e, quindi, sarà inserito nelle comunicazioni rivolte al pubblico.

Articolo 2: Sede

Il CISP ha sede in Roma. Potrà avere sedi secondarie in Italia e all'estero.


Articolo 3: Durata

La durata del CISP è a tempo indeterminato e potrà essere sciolto solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 4: Finalità

Il CISP opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e in questo ambito si propone di:

- a. Contribuire, nello spirito delle grandi associazioni internazionali di solidarietà e di cooperazione, alla realizzazione delle concrete condizioni per lo sviluppo e l'autodeterminazione dei popoli, per la diffusione e il rispetto dei diritti umani, per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona e per il contrasto dell'esclusione sociale.
- b. Elaborare e attuare interventi, progetti di ricerca e programmi di cooperazione finalizzati alla lotta alla povertà, alla promozione della coesione sociale, allo sviluppo sociale ed economico, alla riabilitazione, alla protezione dell'ambiente e delle risorse naturali e alla sicurezza alimentare attraverso l'impegno di ricercatori, operatori sociali, esperti, volontari e cooperanti coinvolgendo gruppi, persone, istituti, associazioni nelle forme più opportune, nel quadro degli indirizzi strategici definiti dalla comunità internazionale e tramite la collaborazione con le popolazioni locali e le istituzioni e associazioni che le rappresentano. Tra le finalità generali del CISP rientrano anche quelle previste dalle Leggi, Regolamenti, Delibere e Comunicazioni in materia di cooperazione e di aiuto ai paesi terzi dell'Italia, dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite.
- c. Intervenire in situazioni di particolare emergenza a sostegno delle popolazioni e dei gruppi più vulnerabili.
- d. Promuovere attività di formazione culturale, sociale e professionale ed eventi culturali finalizzati al riconoscimento della cultura quale fattore economico, di integrazione sociale e di cittadinanza.
- e. Promuovere attività di formazione culturale, sociale e professionale di immigrati e delle comunità e delle associazioni delle diaspore residenti in Europa.
- f. Promuovere in Italia e in Europa la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola, su tematiche coerenti con le finalità del CISP, tra le quali l'educazione alla cittadinanza mondiale, l'intercultura e il contrasto di ogni forma di discriminazione, xenofobia e razzismo.
- g. Formare in Italia e all'estero ricercatori, operatori sociali, tecnici, volontari, cooperanti e altro personale idoneo a intervenire nell'ambito di programmi e di altre attività di interesse dell'Associazione. Svolgere inoltre attività di formazione, professionale e non: l'Associazione può stabilire specifici partenariati e collaborazioni con università e centri di ricerca.
- h. Contribuire alla promozione e alla conoscenza delle culture e delle problematiche emergenti in contesti di povertà e di conflitto e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questi temi, anche attraverso la promozione e la realizzazione di attività finalizzate alla raccolta di fondi, beni e contributi.
- i. Attuare ricerche scientifiche in Italia e all'estero, anche in collaborazione con organizzazioni italiane e straniere, pubbliche e private.



j. Promuovere programmi di scambi culturali, tecnici ed educativi con l'estero. Tali programmi possono comprendere, tra l'altro, l'importazione e l'esportazione, senza fini di lucro, di libri, pubblicazioni e di materiale di qualsiasi tipo; la promozione di associazioni, collegate con il CISP, quali cooperative di produzione culturale o di altra natura, purché con fini compatibili con quelli esposti nel presente statuto; la partecipazione ad altre associazioni aventi finalità analoghe o simili alle proprie.

k. Conferire borse di studio a personale italiano e non per la realizzazione di progetti compatibili con le finalità dell'Associazione.

l. Realizzare e distribuire pubblicazioni di varia natura, comprese quelle periodiche.

L'articolazione concreta di tali finalità viene formalizzata nell'ambito di una "Dichiarazione d'Intenti", che il CISP elabora e divulga nei confronti di tutti i suoi interlocutori.

Articolo 5: Articolazione istituzionale

L'Associazione, per rendere più efficace la propria azione, può costituire e aderire a organismi, unioni e federazioni che si prefiggono obiettivi direttamente connessi alla missione e alle finalità del CISP.

Articolo 6: Soci

Possono aderire al CISP tutte le persone o gli enti che concordano con le finalità di cui all'articolo 4.

Le domande di ammissione da parte degli aspiranti soci corredate della presentazione di almeno tre soci, vanno indirizzate al Presidente, il quale le sottopone al Consiglio Direttivo che procede all'esame delle domande stesse e alla conseguente decisione che, se positiva, equivale a nomina a socio.

Tale nomina deve essere ratificata dall'Assemblea nella sua prima adunanza successiva alla nomina stessa, con la maggioranza semplice dei presenti. Lo status di socio non è soggetto a limiti temporali.

Il socio è obbligato a osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali, a contribuire al raggiungimento dei fini statutari e a versare la quota sociale, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione. Possono costituire tra l'altro motivo di decadenza il mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi e la mancata partecipazione alle assemblee per tre anni consecutivi senza giustificazione.

Il recesso e la decadenza vengono accertati dal Direttore e dal Presidente, deliberati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea nella prima adunanza utile.

L'esclusione, che viene preceduta da un provvedimento provvisorio di sospensione di almeno due mesi adottato dal Direttore, viene invece deliberata, a maggioranza assoluta dei presenti, dalla Assemblea per gravi inadempienze alle obbligazioni sociali, per comportamenti che arrechino gravi danni alla Associazione e per lo svolgimento di attività contrarie alle finalità del CISP.

I soci che abbiano receduto o siano decaduti o siano stati esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere alla Associazione, non hanno diritto ad alcun rimborso di contributi o quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

Articolo 7: Organi sociali

Sono organi sociali del CISP: l'Assemblea, il Presidente, il Direttore, il Consiglio Direttivo, l'Esecutivo, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8: Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci, i quali hanno tutti uguale diritto di voto. Gli enti che fanno parte dell'Associazione partecipano alla Assemblea attraverso un rappresentante da essi nominato.

L'Assemblea si riunisce almeno annualmente in seduta Ordinaria su convocazione del Direttore, tramite comunicazione scritta. Il Direttore deve comunque procedere ad una sua convocazione in presenza di una richiesta scritta firmata da almeno un terzo dei soci o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Ogni socio non può cumulare più di due deleghe per ogni Assemblea. Le stesse vanno formulate per iscritto.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, della maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Essa delibera a maggioranza semplice dei soci presenti. Delle sedute si redige verbale.

E' di competenza dell'Assemblea Ordinaria, tra l'altro:

- a. l'elezione del Direttore e degli altri componenti del Consiglio Direttivo;
- b. l'elezione del Presidente;



- c. l'elezione dei Revisori dei Conti;
- d. l'approvazione del bilancio consuntivo;
- e. l'approvazione di un documento di programmazione, che include la valutazione delle attività svolte e la definizione delle linee e dei settori prioritari, e degli indirizzi politici generali;
- f. la ratifica della nomina, del recesso e dell'esclusione dei soci.

L'Assemblea può altresì riunirsi in seduta Straordinaria per deliberare su:

- a. le modifiche dello statuto;
- b. lo scioglimento del CISP.

L'Assemblea Straordinaria si considera validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, dei tre quarti dei soci e, in seconda convocazione, della maggioranza assoluta di essi.

Le deliberazioni di cui sub a) possono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; le deliberazioni di cui sub b) possono essere adottate col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 9: il Presidente

Al Presidente, che dura in carica tre anni e può essere rieletto, afferisce la rappresentanza politica dell'Associazione.

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- a) vigila e verifica che le attività dell'Associazione siano coerenti con i fini previsti dal presente statuto;
- b) esercita la funzione di indirizzo e di sorveglianza secondo quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- c) cura, in coordinamento con il Direttore, i rapporti con le istituzioni, gli enti, le organizzazioni e le reti di riferimento dell'Associazione;
- d) promuove e coordina la politica delle alleanze dell'Associazione.


Il Presidente è invitato di diritto alle riunioni di Consiglio Direttivo.

Articolo 10: Direttore

Al Direttore, che dura in carica tre anni e può essere rieletto, afferiscono la rappresentanza legale e la responsabilità esecutiva dell'Associazione. Cionondimeno, il Direttore, per iniziativa propria o del Consiglio Direttivo, può delegare una di tali funzioni o parte di esse in maniera totale o parziale. In tale contesto, previa consultazione del Consiglio Direttivo, all'inizio di ogni anno il Direttore conferisce una procura generale alla persona designata ad esercitare le funzioni proprie della rappresentanza legale in caso di assenza dalla sede o altre forme di impedimento del Direttore.

In particolare, il Direttore:

- a. Esercita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In tale contesto, esercita tra l'altro i seguenti poteri e funzioni: i) convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e l'Esecutivo; ii) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, può validamente assumere qualunque delibera di competenza dello stesso, salvo ratifica del primo Consiglio Direttivo utile.
- b. Esercita la piena responsabilità esecutiva della Associazione per quanto relativo alla ordinaria e alla straordinaria amministrazione. In tale contesto, il Direttore esercita tra l'altro i seguenti poteri e funzioni: i) apertura, chiusura e firma dei conti correnti; ii) approvazione e firma dei contratti e degli altri atti che implicano l'assunzione di responsabilità esterne da parte dell'Associazione; iii) conferimento di procure e di delega di parte dei propri poteri; iv) all'inizio di ogni anno, propone all'approvazione del Consiglio Direttivo: 1) i criteri per la composizione delle strutture operative centrali e dei relativi compensi di riferimento, corredati del corrispondente organigramma; 2) le persone designate a ricoprire i ruoli di Responsabili delle diverse strutture operative centrali; 3) gli altri Responsabili che operano nell'ambito delle menzionate strutture operative.



Articolo 11: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Direttore e da quattro o sei Consiglieri, tutti eletti dall'Assemblea. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di decadenza o dimissioni di un Consigliere, il Consiglio Direttivo può nominare un sostituto fino alla prima Assemblea utile, che eleggerà a sua volta un nuovo Consigliere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte l'anno su convocazione del Direttore o su richiesta di almeno tre dei suoi membri; le sue deliberazioni vanno adottate a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale quello del Direttore. Tenendo in considerazione quanto previsto dalla programmazione dei suoi lavori, alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere periodicamente invitati i Responsabili delle strutture operative.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di monitoraggio delle strutture operative e associative del CISP. In tale contesto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri e funzioni:

- a. esercita la funzione di monitoraggio finanziario e amministrativo della Associazione attraverso la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo, che viene poi sottoposto all'esame e all'approvazione finale dell'Assemblea, del bilancio preventivo e degli eventuali stati di avanzamento amministrativi intermedi;
- b. discute e approva preventivamente un documento di programmazione, che viene poi sottoposto all'esame e alla approvazione finale dell'Assemblea;
- c. Approva l'adozione di eventuali Regolamenti associativi interni;
- d. approva, all'inizio di ogni anno e su proposta del Direttore: 1) i criteri per la composizione delle strutture operative centrali e dei relativi compensi di riferimento, corredati del corrispondente organigramma; 2) la persona designata ad esercitare le funzioni proprie della rappresentanza legale in caso di assenza dalla sede o altre forme di impedimento del Direttore; 3) la composizione dell'Esecutivo, 4) l'aggiornamento del documento di programmazione.
- e. nomina e revoca, su proposta del Direttore, l'Amministratore, che ha facoltà di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, i Responsabili delle strutture operative dell'Associazione e gli altri Responsabili che operano nell'ambito delle stesse, approvandone, quando necessario, anche i relativi mandati e funzioni;
- f. esercita il monitoraggio sulle attività svolte dalle diverse strutture operative e dai loro Responsabili;
- g. analizza periodicamente la situazione relativa alle relazioni esterne, con particolare riferimento alla politica delle alleanze e ai rapporti con i donatori e gli altri interlocutori esterni di maggiore rilevanza;
- h. approva l'ammissione, il recesso e la decadenza dei soci, che vengono ratificate dalla prima Assemblea utile.

Articolo 12: Esecutivo

L'Esecutivo è composto dal Presidente, dal Direttore e dai Responsabili delle principali strutture operative, che hanno la responsabilità gestionale della pianificazione, promozione e realizzazione di attività e progetti ad essi affidati.

L'Esecutivo ha le seguenti funzioni generali:

- a. coordinamento generale e armonizzazione delle attività svolte dalle strutture operative;
- b. formulazione di orientamenti generali su aspetti trasversali relativi alla gestione dei progetti.

Le sue funzioni specifiche sono stabilite annualmente tramite delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 13: Collegio dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti, che possono non essere soci e non possono essere parenti né affini di alcun membro del Consiglio Direttivo, sono nominati in numero massimo di tre dall'Assemblea e durano in carica tre anni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, così conformato, elegge il Presidente ed ha i seguenti compiti e funzioni:

- a. controlla la corretta contabilità e gestione amministrativa dell'Associazione;
- b. esamina il bilancio consuntivo e redige una relazione di accompagnamento allo stesso.

**Articolo 14: Patrimonio ed esercizio sociale**

Il patrimonio della Associazione è costituito dalle quote associative, dalle contribuzioni dei Soci e di Enti esterni nonché da ogni altro bene che comunque pervenga nella disponibilità della Associazione.

In conformità con quanto stabilito dalle leggi vigenti, è fatto divieto di ogni distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, in quanto essi saranno destinati solo ad attività istituzionali o ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno; il relativo bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio.

Articolo 15: Scioglimento

In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea delibererà sulla destinazione dei beni in conformità con i fini che essa si propone e secondo le leggi vigenti, e comunque a favore di altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, N° 662.